

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1980

che proroga il sistema di autorizzazione per gli scambi di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi tra l'Italia e gli Stati membri previsto dalla decisione 79/589/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/373/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 77/186/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, sull'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

dopo aver consultato il gruppo dei delegati degli Stati membri previsto dalla direttiva 73/238/CEE del 24 luglio 1973⁽²⁾,

considerando che la decisione 77/186/CEE prevede che, qualora insorgano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi di uno o più Stati membri, la Commissione può decidere, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, di subordinare gli scambi fra Stati membri a un sistema di autorizzazioni rilasciate automaticamente dallo Stato membro di provenienza;

considerando che l'Italia ha presentato una domanda a tale effetto;

considerando che la riduzione attuale della produzione colpisce le esportazioni di petrolio greggio verso la Comunità;

considerando che questa situazione potrebbe causare delle perturbazioni nelle correnti tradizionali di scambio di petrolio greggio e di prodotti petroliferi tra gli Stati membri;

considerando che, per prevenire tale situazione, è necessario seguire regolarmente questi scambi mediante un sistema comunitario;

considerando in particolare che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in Italia, è opportuno prevedere una proroga di tale sistema per gli scambi di questo Stato, previsto dalla decisione 79/589/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/123/CEE⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 79/589/CEE la data del 30 settembre 1979 è sostituita con quella del 30 giugno 1980, salvo decisione contraria presa in applicazione dell'articolo 5 della decisione 77/186/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1980.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1979, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 28.